STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI
Partner 24ORE

GUADAGNI DA CESSIONE CREDITI LAVORATORI AUTONOMI: IMPOSTA SOSTITUTIVA 26%

PREMESSA

Con la pubblicazione in G.U. del D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto "Omnibus"), il legislatore ha previsto l'assoggettamento a imposta sostitutiva del 26% dei differenziali positivi da cessione o compensazione di crediti d'imposta di origine agevolativa (diversi da quelli da liquidazione delle imposte) percepiti nell'attività artistica o professionale.
La nuova imposta sostitutiva si applica per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026. Viene, però, prevista una disposizione transitoria, che consente agli esercenti arti e professioni di applicare le nuove regole ai crediti d'imposta acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

AMBITO OGGETTIVO

Come noto, i **bonus edilizi** sono stati oggetto di **ampia "circolazione"** in un recente passato:

- sia in quanto riferibili alle opzioni del committente degli interventi (prima cessione a terzi o sconto in fattura pattuito col fornitore), con operazione che attualmente risulta esperibile solo in determinate situazioni;
- che quale **cessione direttamente sulla "piattaforma cessione crediti"** da parte di un precedente cessionario/fornitore che ha concesso lo sconto in fattura (operazione **ancora attualmente esperibile per le sole prime cessioni** da parte del fornitore che ha concesso lo sconto in fattura, nonché dalle banche nei confronti dei propri correntisti).

In esito a tali operazioni, se la **cessione** è stata effettuata:

- "**alla pari**" (cioè per il valore nominale del credito - caso raro): l'operazione **non ha effetto sul conto economico** del cedente e dell'acquirente (allo stato patrimoniale viene sostituita un'attività costituita da disponibilità liquide con un credito verso l'erario);

- "**sotto la pari**": il cedente viene a subire una **perdita finanziaria corrispondente all'utile finanziario** che si genera sull'acquirente

Nella prassi aziendale il credito acquisito dal terzo è **quasi sempre ceduto per un importo inferiore** al valore nominale del credito, con un **differenziale** che risulta solo in parte imputabile al recupero differito nel tempo ("**attualizzazione**") del credito d'imposta, vertendo, ordinariamente, in un **ulteriore sconto dal 10% al 20%**.

AMBITO SOGGETTIVO

Per la **rilevanza fiscale** di tale differenziale positivo occorre distinguere tra l'**acquirente** che agisce:

- nell'**attività di impresa**: il differenziale è **imponibile** (Irpef o Ires)
- quale **persona fisica "privata"**: **non** ha **rilevanza fiscale** in quanto non rientra in alcuna categoria reddituale di cui all'art. 6 del TUIR (Interpello n. 472/2023)
- nell'ambito dell'**attività di lavoro autonomo**: in tal caso l'Agenzia delle Entrate:
  - a fronte dell'**iniziale non imponibilità** del componente (Interpello n. 472/2023)
  - a seguito dell'introduzione del **principio di onnicomprensività**, **dal periodo d'imposta 2024**, ha modificato il proprio orientamento, sostenendo la **rilevanza fiscale del componente positivo** (Interpello n. 171/2025 e Interpello n. 6/2026).

In sostanza per i crediti acquistati **fino al 31 dicembre 2023** il differenziale generato è fiscalmente **irrilevante** mentre per i crediti acquisiti **dal 1° gennaio 2024** il differenziale determina un componente rientrate nel reddito dal lavoro autonomo da **assoggettare a imposizione**.

MOMENTO DI RILEVANZA FISCALE

La rilevanza fiscale dell'operazione impone di indagare in quale **momento** debba considerarsi "**percepito**" il differenziale positivo.

Secondo il Fisco, in particolare, il costo deve essere **dedotto per cassa al pagamento**, ma l'intero valore nominale del credito è **imponibile**, a tassazione ordinaria e progressiva, **negli anni di utilizzo in compensazione**.

In sostanza l'Agenzia ritiene che:

- il **valore nominale** del credito assume rilevanza **nel momento dell'utilizzo** in compensazione nel mod. F24,
- mentre il **costo di acquisto** del credito d'imposta assume ordinariamente rilevanza **nel momento del relativo pagamento**.

La Risposta aveva, tuttavia, generato qualche perplessità in quanto:

- le **somme** da considerare nella determinazione del reddito di lavoro autonomo sono quelle relative all'**attività artistica o professionale**;
- il **differenziale** derivante dall'acquisto di un credito d'imposta rappresenta invece il **risultato di un'operazione finanziaria**, non direttamente collegata all'esercizio

dell'attività.

TASSAZIONE LAVORATORI AUTONOMI

Per risolvere la questione, l'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2026 (in G.U. il l'11 agosto 2026) ha:

- qualificato come **redditi** i **differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta** (compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi edilizi ex art. 121, comma 2, D.L. n. 34/2020);
- assoggettandoli a **un'imposta sostitutiva del 26%**, in luogo della tassazione ordinaria.

In caso di **compensazione**, la norma precisa che i differenziali sono determinati con riferimento alla **parte del costo o valore di acquisto** proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo di imposta e che gli stessi sono

Secondo quanto previsto dal Decreto è soggetta ad **imposta sostitutiva del 26%** la differenza tra

- la **quota annuale del credito utilizzata** in compensazione (o eventualmente ceduta);
- e la **quota annuale di costo** riferibile al **medesimo credito**.

Un lavoratore autonomo ha acquistato nel 2024 un credito di valore pari a 50.000 euro pagandolo 30.000 euro da ripartire in 10 anni. Ogni anno dovrà versare un'imposta del 26% sull'ammontare di 2.000 euro (5.000-3.000).

ENTRATA IN VIGORE

La nuova disciplina si applica ai crediti acquistati dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2026 e quindi per i crediti **acquistati dal 12 agosto 2026**.

È prevista anche una disciplina **transitoria** secondo cui:

- i professionisti potranno optare per l'applicazione delle nuove regole **anche** ai **crediti acquistati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**,
- sarà necessario presentare una **dichiarazione integrativa** in base all'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998.

L'opzione **non** dà diritto al **rimborso** delle maggiori imposte eventualmente già versate.